

Roma, 26 giugno 2026

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

NEWS - Rassegna stampa

RASSEGNA STAMPA_2026_25

OGGETTO: “Temi di interesse”

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Nomina del responsabile antiriciclaggio di banche e intermediari da comunicare entro i 20 giorni**

La Banca d'Italia, con provvedimento 16 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, torna a modificare le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019. Tale documento era destinato, tra gli altri, a banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB. Le disposizioni erano già state modificate con provvedimento della Banca d'Italia del 1° agosto 2023 (si veda “Banche e società finanziarie dovranno delegare l'antiriciclaggio a un amministratore” del 12 agosto 2023). Ora, con l'approssimarsi del termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti a nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio, cioè il 30 giugno 2026, la Banca d'Italia ha ritenuto di dover aggiungere un ultimo paragrafo nella Parte II, Sezione III-bis “Esponente responsabile per l'antiriciclaggio” delle citate disposizioni. In particolare, viene stabilito che i destinatari comunicano alla Banca d'Italia la nomina dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro venti giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa. Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l'invio della prima segnalazione va effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività. In caso di errori segnaletici individuati dalla Banca d'Italia o dall'intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile.

Fonte: Redazione, Eutekne del 26 giugno 2026



➤ **Il trust familiare può concorrere con il fondo patrimoniale**

La recente sentenza n. 18809/2026 della Cassazione offre lo spunto per indagare i rapporti tra il trust c.d. familiare (per tale intendendosi quello costituito nell'ambito della famiglia al fine di proteggere risorse o impiegarle a beneficio di determinati soggetti) e il fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c. In particolare, la questione affrontata dalla pronuncia in esame concerneva la validità di un trust nel quale la disponente aveva conferito la totalità delle quote di una srl acquistate a titolo oneroso dalla defunta figlia, alla quale erano sopravvissuti il marito e le due figlie (in allora minorenni). Il trustee chiamato ad acquisire la proprietà delle quote fiduciarie causa e ad amministrarle nell'interesse dei beneficiari era un soggetto terzo, estraneo al nucleo familiare. Il trust era caratterizzato da un vincolo di indisponibilità per cinquant'anni, decorsi i quali le quote sociali sarebbero state devolute alle figlie della disponente per il 46% ciascuna, mentre la parte residuale sarebbe stata assegnata agli altri due figli della disponente. La complessiva operazione, per come congegnata, era stata tacciata di nullità dal marito estromesso dall'amministrazione delle quote (tra gli altri motivi) per violazione delle norme inderogabili che governano l'istituto del fondo patrimoniale. Nello specifico, si assumeva che l'attribuzione delle quote (conferite nel trust) ad un trustee diverso dal coniuge superstite fosse contraria all'art. 168 ultimo comma c.c., a mente del quale "l'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale"; inoltre, si riteneva violato pure il comma 2 dell'art. 171 c.c., secondo cui, in presenza di figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio. In effetti, come osservato dalla Suprema Corte, per quanto l'Italia, con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 (L. 364/89), si sia impegnata a riconoscere i trust regolati dalla legge straniera resta fermo che l'introduzione di tale istituto nell'ordinamento nazionale incontra una serie di limiti fissati dalla stessa Convenzione: tra questi, il divieto di eludere o aggirare norme imperative di diritto interno, relative a materie non derogabili con atto volontario. La pronuncia in esame – dopo avere avallato la tesi dei giudici di merito secondo cui, nel caso di specie, non sussistevano elementi sufficienti per poter considerare la cessione di quote e il successivo trust come negozi tra loro collegati e preordinati allo scopo di segregare le quote sociali al solo fine di sottrarne la gestione al coniuge – ha negato ogni possibile interferenza del trust familiare con le disposizioni inderogabili in materia di fondo patrimoniale. In proposito, i giudici di legittimità hanno chiarito che le regole di cui agli artt. 167 e ss. c.c. entrano in gioco nel momento in cui un terzo conferisce nel fondo patrimoniale beni da vincolare al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in favore dei coniugi, i quali ai fini del perfezionamento del negozio devono accettare l'attribuzione. Se, invece, come accaduto nella fattispecie oggetto di causa, il disponente conferisce in trust beni di sua proprietà, designando, quali beneficiari, dei soggetti minori, senza compiere alcuna attribuzione in favore del genitore, ci si trova dinanzi ad una operazione che nulla ha a che vedere con il fondo patrimoniale ex art. 167 e ss. c.c. e che, pertanto, non soggiace alle prescrizioni inderogabili dettate per quest'ultimo. In sostanza, il trust familiare e il fondo patrimoniale sono istituti strutturalmente diversi ed entrambi possono trovare ingresso nell'ordinamento interno (ciascuno con la propria specifica disciplina), in via concorrente e alternativa, in vista della segregazione di beni nell'ambito familiare e nell'interesse della famiglia. Né, nel caso di specie, la Cassazione ritiene che l'istituzione del trust (con trustee soggetto terzo, diverso dai genitori) violi norme imperative del nostro ordinamento, posto che "non esiste... un obbligo inderogabile di attribuire la gestione dei beni di interesse per la famiglia esclusivamente ad uno dei genitori". La validità e l'efficacia del trust istituito a vantaggio delle minori sono state, inoltre, confermate dalla Cassazione anche a fronte della rilevata riconducibilità dell'operazione posta in essere dalla disponente (che con atto inter vivos aveva istituito un trust, conferendovi le quote di cui era divenuta titolare, al fine di trasmetterle alle nipoti e, in parte, ai propri figli) allo schema della donazione indiretta ex art. 809 c.c.: la settlor aveva, infatti, realizzato l'arricchimento dei beneficiari mediante un meccanismo indiretto, attribuendo al trustee l'incarico di far pervenire ai beneficiari i vantaggi patrimoniali previsti dall'atto



istitutivo. Anche sotto questo profilo, il trust familiare non poteva ritenersi contrario alle norme imperative, a quelle di applicazione necessaria ovvero alle regole di ordine pubblico dell'ordinamento nazionale, posto che l'art. 356 comma 1 c.c. stabilisce espressamente che “chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati”.

Fonte: Anita Mauro e Carmela Novella, Eutekne del 26 giugno 2026

➤ **Immobili al fisco in tutta la Ue**

Accesso ai dati sulla titolarità effettiva degli immobili in tutta Europa per le amministrazioni fiscali dei Paesi Ue. Ma non solo. Si consolida la rete europea dell'anagrafe tributaria, rendendo più facile per le Agenzie delle entrate dei diversi Stati membri ricostruire patrimoni e proprietà detenuti nell'Ue. Mentre si elimina il requisito delle 30 operazioni per i piccoli venditori che operano su piattaforme online come Vinted o eBay e si eleva la soglia delle comunicazioni da 2.000 a 3.000 euro, confermando quanto anticipato dalla bozza in circolazione (si veda ItaliaOggi del 19/06/2026). Con la proposta di rifusione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale (Dac10), presentata ieri dal commissario europeo alla fiscalità Wopke Hoekstra, Bruxelles punta a rafforzare la cooperazione fiscale tra gli Stati membri attraverso un accesso più ampio alle banche dati pubbliche e ai registri previsti dalla normativa antiriciclaggio. Uno dei cambiamenti strutturali riguarda infatti la nozione di “informazioni disponibili”. Fino a oggi lo scambio automatico riguardava sostanzialmente i dati presenti nelle banche dati delle amministrazioni fiscali. Con la proposta della Commissione il concetto viene esteso alle informazioni detenute da qualsiasi autorità pubblica nazionale, purché rientrino nelle categorie oggetto di scambio. Le amministrazioni fiscali avranno quindi una base giuridica per accedere elettronicamente ai registri e alle banche dati gestiti da altre amministrazioni, secondo il principio europeo del “once only”, che punta a evitare la duplicazione delle comunicazioni e a riutilizzare le informazioni già presenti nei sistemi pubblici. La proposta si appoggia alla nuova architettura antiriciclaggio dell'Unione europea. In particolare, viene valorizzato il futuro registro interconnesso sugli immobili previsto dalla disciplina antiriciclaggio, che gli Stati membri dovranno creare entro il 10 luglio 2029. Grazie a questo punto di accesso unico, le amministrazioni fiscali potranno ottenere informazioni complete sulla titolarità effettiva degli immobili e condividere tali dati con gli altri Stati membri. Nelle motivazioni della proposta, la Commissione spiega che gli Stati membri non potranno più sottrarsi allo scambio automatico sostenendo che le informazioni sono detenute da un'altra amministrazione pubblica. I dati presenti nei registri e nelle banche dati nazionali dovranno essere accessibili anche alle autorità fiscali e, quando possibile, disponibili in formato digitale e leggibile automaticamente, per favorirne l'elaborazione e la condivisione tra le amministrazioni tributarie europee. Vendite online, cambia la Dac7. La modifica della Dac7 riguarda le attività di vendita di beni tramite piattaforme digitali. Come detto, la Commissione propone di eliminare la soglia quantitativa delle 30 operazioni e di elevare da 2.000 a 3.000 euro la soglia monetaria che fa scattare gli obblighi di comunicazione. L'obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi connessi alle operazioni di importo limitato, mantenendo il presidio sui casi caratterizzati da maggiore rischio fiscale. La richiesta di innalzare la soglia era emersa anche dalle consultazioni con operatori e associazioni di categoria. Esenzione Dac6 per i gruppi soggetti al Pillar 2. La proposta interviene anche sulla disciplina delle comunicazioni relative agli schemi transfrontalieri potenzialmente aggressivi. Viene introdotta una esenzione per le imprese rientranti nel campo di applicazione della minimum tax globale del 15%, nella considerazione che il nuovo sistema riduce gli incentivi alla pianificazione fiscale aggressiva e che tali gruppi sono già soggetti a un controllo da parte delle amministrazioni fiscali. Un'unica notifica per Dac4



e Dac9. Per i gruppi multinazionali viene introdotta una sola comunicazione valida sia ai fini del country-by-country reporting (Dac4) sia per la dichiarazione centralizzata della top-up tax prevista dalla Dac9. La notifica sarà effettuata attraverso un modello unico armonizzato e con una scadenza uniforme coincidente con l'ultimo giorno dell'esercizio del gruppo multinazionale. La comunicazione presentata a una sola amministrazione fiscale sarà successivamente condivisa con gli altri Stati interessati entro tre mesi.

Fonte: Matteo Rizzi, Italia Oggi del 25 giugno 2026

➤ **Comunicazioni CRS in scadenza al 30 giugno 2026**

Scade il prossimo 30 giugno 2026 il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni CRS riferite all'anno 2025, adempimento propedeutico allo scambio di tali dati su base mondiale tra le Amministrazioni coinvolte, il quale avverrà entro il prossimo mese di settembre. L'obbligo coinvolge, in primo luogo, gli intermediari finanziari propriamente detti che operano nei confronti del pubblico, ma storicamente sfiora le holding di partecipazione, le quali, a determinate condizioni (non ricorrenti ma comunque possibili), sono tenute all'adempimento. Il tema è stato recentemente analizzato da Federholding nel documento "Guida OCSE-CRS – Guida alla verifica per le holding in materia di assoggettamento agli obblighi comunicativi previsti dalla normativa OCSE-CRS". Come di consueto, l'analisi parte dalla casistica (non ricorrente) delle holding che si qualificano come entità di investimento (art. 1 comma 1 lett. h) del DM 28 dicembre 2015), tipicamente in quanto operano in ambito finanziario per conto della clientela o in quanto il loro reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attività finanziarie e sono gestite da istituzioni di deposito, di custodia ecc. (c.d. "holding eterodirette"). Di fatto, tali obblighi vengono a esistere in situazioni non ricorrenti, in quanto nella maggior parte dei casi le holding di partecipazione rientrano tra le entità non finanziarie attive (Active NFE) di cui all'art. 1 comma 1 lett. ff) del DM 28 dicembre 2015. Tali soggetti sono esclusi dagli obblighi di comunicazione in virtù di quanto stabilito dalla richiamata lettera h) del DM, secondo cui non è un'entità di investimento una Active NFE che soddisfa una delle condizioni di cui alla lett. ff), numeri 4, 5, 6 e 7. Il n. 4, in particolare, di fatto esclude le holding statiche dei gruppi industriali dalle entità di investimento, e dall'altra fa rientrare tra le entità di investimento le holding che fungono, o si qualificano, come fondi di investimento, fondi di private equity, fondi di venture capital, leverage buyout fund o, in senso lato, come veicoli di investimento la cui finalità è quella di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento. La casistica individuata fa riferimento alle FAQ dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2025, secondo cui: - le holding di gruppi non finanziari – anche quando operano come centri di tesoreria – sono, in linea di principio, escluse dalla definizione di istituzione finanziaria (categoria più ampia che ricomprende le entità di investimento) e, pertanto, non sono tenute a effettuare alcun tipo di iscrizione alla sezione "FATCA/CRS" del REI, né le comunicazioni (di dati o di assenza di dati) all'Agenzia delle Entrate; - le holding di cui al punto precedente possono, tuttavia, considerarsi entità di investimento se fungono, o si qualificano, come veicoli di investimento la cui finalità è quella di acquisire o di finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini di investimento; in tali casi è necessario valutare se la holding soddisfa le condizioni previste dalla definizione di entità di investimento di cui all'art. 1 comma 1 lett. h) del DM 28 dicembre 2015 e, in caso positivo, effettuare la registrazione alla sezione "FATCA/CRS" del REI e inviare le comunicazioni (di dati o di assenza di dati da comunicare); - le holding di gruppi finanziari – anche quando operano come centri di tesoreria – sono considerate entità di investimento se soddisfano le condizioni previste dalla relativa definizione di cui alla predetta lett. h); in tali casi, è dovuta la registrazione alla sezione "FATCA/CRS" del REI e l'invio delle comunicazioni (di dati o di assenza di dati da comunicare),



qualificandosi la holding come istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. n) del DM 28 dicembre 2015. Per i soggetti tenuti, i conti finanziari oggetto di comunicazione all'Agenzia delle Entrate sono le quote nel capitale di rischio o nel capitale di debito (art. 1 comma 2 lett. a) del DM 28 dicembre 2015); i rapporti da comunicare sono, per quanto riguarda il capitale di rischio, le partecipazioni nella holding da parte dei soci non residenti (ma non le partecipazioni in società estere detenute dalla holding), e per quanto riguarda il capitale di debito i finanziamenti ricevuti da controparti residenti all'estero (prestiti obbligazionari, ecc.); il documento di Federholding ricorda altresì che, per i debt interest quali scoperti di conto corrente o mutui bancari, la comunicazione non è necessaria, in quanto effettuata dalla banca, a ciò tenuta nella veste di istituzione finanziaria. Vanno altresì segnalati gli importi pagati o accreditati (ad esempio, i dividendi). Da ultimo, la società italiana che, pur essendo classificabile tra le entità di investimento, non ha soci non residenti e non ha rapporti di debito con soggetti non residenti, non fa parte del "mondo CRS" e non è tenuta alle comunicazioni.

Fonte: Gianluca Odetto, Eutekne del 25 giugno 2026

➤ **Regole differenziate per i capital gain su partecipazioni**

La cessione di partecipazioni in società italiane di gestione immobiliare effettuate da non residenti risulta, allo stato attuale, in un limbo, determinato dalla mancata adozione, da parte dell'Italia, della Convenzione multilaterale BEPS e dal conseguente mantenimento delle regole fissate nelle attuali Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, le quali di regola privano l'Italia del potere impositivo sulle plusvalenze. Concentrando l'attenzione sulle partecipazioni di maggioranza, o comunque qualificate, non quotate, tali proventi risultano imponibili in Italia a norma dell'art. 23 comma 1 lettera f) del TUIR. Non si rientra, invece, nell'ambito applicativo dell'art. 23 comma 1-bis del TUIR, il quale attrae, allo stesso modo, a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, non negoziate nei mercati regolamentati, il cui valore deriva per più della metà da immobili situati in Italia: tale norma, infatti, riguarda le cessioni di partecipazioni in società non residenti, le quali ritraggono la maggior parte del proprio valore da immobili localizzati nel territorio italiano. In relazione alle partecipazioni qualificate, quindi, l'esclusione dall'imposizione sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 del DLgs. 461/97 è affidata alle disposizioni convenzionali. La maggior parte dei Trattati stipulati dall'Italia distingue tra le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili (in genere con numerazione standard art. 13, § 1), di beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione, o della S.O. nel suo complesso (art. 13, § 2), di navi e aeromobili impiegati in traffico internazionale (art. 13, § 3) e di "ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3" (art. 13, par. 4). Mentre nei primi due casi è prevista l'imposizione dei capital gain anche nello Stato in cui sono ubicati gli immobili, o sono localizzati i beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione (ovvero la S.O. nel suo complesso), nell'ultimo il principio è quello dell'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del cedente. Le partecipazioni in società ricadono nella nozione di "ogni altro bene" menzionata dal § 4. Depone in questo senso il Commentario all'art. 13 del modello OCSE (§ 30), in relazione alla nozione di "any property" contenuta nella formulazione dell'art. 13, § 5, del modello medesimo, di analoga portata rispetto all'art. 13, § 4, di molte Convenzioni bilaterali siglate dall'Italia. Si esclude, in termini generali, che le plusvalenze in questione possano ricadere nell'ambito applicativo dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 13 (circostanza, quest'ultima, che se invece verificata farebbe salvo il potere impositivo concorrente dell'Italia). Per quanto riguarda il primo aspetto, normalmente i Trattati rimandano, per la nozione di "beni immobili", alla definizione contenuta nell'art. 6, § 2, la quale non ricomprende le società immobiliari. La questione va, tuttavia, analizzata con attenzione, viste le possibili eccezioni: è questo il caso, ad esempio, dei rapporti con gli Stati Uniti,



oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 175/2025, in cui l'art. 1, § 12, del Protocollo alla Convenzione con l'Italia equipara, ai fini convenzionali, ai beni immobili situati in Italia le "azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una società o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia". Per contro, l'art. 13, § 2, di molti Trattati stipulati dall'Italia, nel menzionare la stabile organizzazione, lo fa senza ulteriori specificazioni, per cui si dovrebbe fare riferimento alle definizioni di S.O. contenute nei Trattati medesimi, nelle quali non si ricomprende la pluralità di immobili che costituisce di fatto l'oggetto dell'attività della società. Eventuali (remote e poco giustificabili) contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana dovrebbero fare leva sul fatto che gli immobili che rappresentano il patrimonio della società italiana costituiscono di fatto la stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente; questo fatto è contraddetto da interventi di giurisprudenza e di prassi, secondo cui il mero possesso passivo di immobili non configura, in sé, stabile organizzazione, essendo al contrario necessario che in questi immobili venga esercitata un'attività imprenditoriale. Posto questo quadro, e dato chiaramente atto che esistono comunque Convenzioni che, per le partecipazioni in società a prevalente contenuto immobiliare, assegnano anche all'Italia il potere di assoggettare a tassazione le plusvalenze, la mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione multilaterale determina, allo stato attuale, una sorta di "congelamento" dell'estensione, nei rapporti con determinati Stati, del potere impositivo dello Stato in cui sono localizzati i beni immobili immessi nel contenitore societario. Per l'Italia, che faceva parte degli early adopters dello strumento multilaterale nel 2017, la sua mancata ratifica con legge nazionale mantiene in definitiva intatto l'attuale assetto, anche in presenza della ratifica delle controparti (soprattutto europee), inefficace in assenza del recepimento del MLI da parte dell'Italia.

Fonte: Gianluca Odetto, Eutekne del 24 giugno 2026

➤ **Nuove istruzioni per le SOS in vigore dal 1° luglio**

Dal 1° luglio entrano in vigore le nuove istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette emanate dall'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (si veda "Dal 1° luglio 2026 nuove istruzioni per la segnalazione di operazioni sospette" del 20 dicembre 2025). Il nuovo strumento regolatorio è volto a rafforzare la tempestività, la completezza e la qualità informativa delle SOS, migliorandone l'efficacia quale strumento di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le istruzioni approvate con il provvedimento del 18 dicembre 2025 si articolano in tre parti: - la prima dedicata ai principi e alle regole della collaborazione attiva; - la seconda agli adempimenti organizzativi e procedurali; - la terza alle modalità di utilizzo del portale Infostat-UIF e di compilazione della segnalazione. Con particolare riguardo alla seconda parte, si evidenzia come la stessa rappresenti uno degli elementi di maggiore novità del provvedimento e assuma particolare rilievo operativo per i destinatari non sottoposti alla supervisione delle Autorità di vigilanza di settore. Il nuovo documento, infatti, introduce indicazioni più articolate sulla dimensione organizzativa della collaborazione attiva, riconoscendo che l'efficacia del sistema segnaletico dipende anche dalla presenza di presidi interni idonei a supportare l'individuazione e la valutazione delle operazioni sospette. Le istruzioni richiamano espressamente il principio di proporzionalità, stabilendo che gli assetti organizzativi devono essere calibrati in funzione delle dimensioni, della natura e della complessità dell'attività svolta dal destinatario. In tale contesto assume particolare rilievo la figura del referente per le segnalazioni di operazioni sospette (c.d. referente SOS), che è il destinatario persona fisica o, nei casi in cui il destinatario non coincida con una persona fisica, il legale rappresentante o un suo delegato, così come identificati nel portale Infostat-UIF. A tale soggetto sono attribuiti compiti operativi rilevanti, quali la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni, il riscontro



tempestivo e completo alle richieste della UIF e degli organi investigativi e la disponibilità in occasione dei controlli. Accanto alla figura del referente SOS, viene attribuito rilievo all'adozione di una procedura interna di segnalazione delle operazioni sospette, volta a disciplinare le modalità attraverso cui, all'interno dell'organizzazione del destinatario, vengono individuate e analizzate le operatività potenzialmente rilevanti ai fini antiriciclaggio. Tale procedura assume particolare rilevanza nei casi in cui il destinatario non coincida con una persona fisica ovvero operi in forma associata o societaria, mentre può essere prevista anche nei confronti dei destinatari individuali che si avvalgono di dipendenti o collaboratori nello svolgimento degli adempimenti antiriciclaggio. Per gli studi professionali, soprattutto di minori dimensioni, tali previsioni possono presentare criticità applicative, legate alla limitata struttura organizzativa, alla sovrapposizione di ruoli e alla difficoltà di formalizzare procedure interne proporzionate senza aggravare gli oneri gestionali. Venendo alle modalità di segnalazione, le istruzioni precisano come: - i professionisti possano trasmettere le SOS alla UIF personalmente o, se possibile, tramite i rispettivi Organismi di autoregolamentazione; - qualora esercitino l'attività in forma associata o societaria, i professionisti possono inviare la segnalazione in qualità di studio associato o società tra professionisti cui appartengono e nel cui ambito hanno espletato la prestazione da cui sono emerse le operazioni sospette. La segnalazione deve contenere i seguenti dati e informazioni: - dati identificativi (classificazione, rischio, ammontare); - elementi informativi in forma strutturata sulle operazioni (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un'operazione sospetta), sui soggetti (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un soggetto), sui rapporti (nessuno, uno o più) e sui legami intercorrenti tra gli stessi; - altri elementi strutturati volti a fornire informazioni su eventuali provvedimenti, segnalazioni collegate e fenomenologie rilevate; - elementi descrittivi in forma libera sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto; - eventuali documenti allegati che, se inseriti, devono essere strettamente funzionali a rendere chiari gli elementi di sospetto descritti. Con specifico riferimento ai commercialisti, la piattaforma Ar-SOS consente di operare in conformità alle disposizioni normative, garantendo la trasmissione cifrata delle informazioni e un elevato livello di tutela della riservatezza. Dal punto di vista operativo, l'accesso ai servizi avviene previa registrazione e autenticazione dell'utente, il quale può avvalersi di una suite integrata di applicazioni.

Fonte: Stefano De Rosa e Annalisa De Vivo, Eutekne del 24 giugno 2026

➤ **Parte lo scambio su crypto**

I gestori di crypto-attività (cosiddetti Cao, o anche noti come Casp) dovranno comunicare all'amministrazione fiscale entro il 30 giugno 2027 tutta una serie di informazioni sulle transazioni effettuate dai loro clienti. È stato pubblicato ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha dettato le disposizioni attuative del d.lgs. 10 dicembre 2025, n. 194, con il quale l'Italia ha recepito la direttiva Dac8 (direttiva Ue 2023/2226 del Consiglio del 17 ottobre 2023). Con il provvedimento di ieri l'Agenzia delle entrate va quindi a completare il quadro operativo per l'avvio degli obblighi introdotti dalla direttiva Dac8, posti a carico dei prestatori di servizi per le crypto-attività. La novità principale è l'ingresso a regime di un sistema di reporting fiscale automatico sulle crypto-attività, destinato ad alimentare lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali. Soggetti obbligati. I soggetti obbligati sono i prestatori di servizi per le crypto-attività individuati dall'articolo 7 del decreto legislativo (i citati Cao o Casp). Sono invece esonerati dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendone i presupposti, assolvono obblighi equivalenti in un altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non Ue, a condizione che trasmettano apposita notifica. La notifica. Proprio la notifica rappresenta uno degli snodi operativi più rilevanti. Essa dovrà essere effettuata ogni anno, entro il termine previsto per la comunicazione, tramite i servizi telematici dell'Agenzia. Il prestatore dovrà indicare denominazione, codice fiscale italiano (se presente), Nif



(codice fiscale) estero, Stato membro o giurisdizione non Ue in cui assolve gli obblighi, nonché dichiarare che le regole applicate sono sostanzialmente simili a quelle italiane. Registrazione unica. Per i Cao non residenti viene disciplinata la registrazione unica. Chi non dispone delle credenziali di accesso ai servizi telematici dovrà richiederle online attraverso il modulo “Request Id” disponibile nella sezione in lingua inglese del sito dell'Agenzia. Chi è già abilitato dovrà invece integrare la precedente richiesta tramite l'applicazione “Update request”. Il Centro operativo di Pescara comunicherà credenziali, password di primo accesso e le prime quattro cifre del Pin, restando competente per i soggetti non residenti. La registrazione comporta la trasmissione di una serie di dati identificativi: denominazione, indirizzo postale, Pec o altro indirizzo elettronico, siti web, codice fiscale italiano e altri identificativi fiscali, Stati membri di residenza degli utenti oggetto di comunicazione ed eventuale giurisdizione qualificata non Ue. Al termine della procedura sarà attribuito un Iin, cioè il numero identificativo individuale del Cao, destinato a confluire nel Registro centrale sicuro europeo. Dati da comunicare. Quanto alle comunicazioni, i prestatori dovranno trasmettere codice fiscale, Iin (ove attribuito), indirizzo e-mail, informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 194/2025 e codice fiscale italiano degli utenti, se disponibile. La trasmissione avverrà tramite Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, utilizzando file in formato Xml secondo il tracciato allegato al provvedimento. Scadenze. Il calendario è ora definito. Le informazioni dovranno essere comunicate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Il primo invio è fissato al 30 giugno 2027. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza sarà possibile effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni, anche a seguito di ricevute di scarto. Le comunicazioni tardive entro i trenta giorni saranno comunque acquisite e inviate alle autorità estere entro il termine di scambio; quelle successive saranno acquisite e trasmesse anche oltre tale termine. L'Agenzia rilascerà ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla protocollazione del file, con esito positivo oppure scarto. In caso di scarto sarà necessario procedere a un nuovo invio. Scambio informazioni. Il primo scambio automatico di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e delle giurisdizioni interessate dovrà avvenire entro il 30 settembre 2027 (il termine del 30 giugno vale solo per gli operatori domestici). Entro trenta giorni dalla scadenza ordinaria il Centro operativo di Pescara individuerà i Cao registrati che non hanno inviato la comunicazione e li inviterà ad adempiere entro sessanta giorni.

Fonte: Fabrizio Vedana, Italia Oggi del 23 giugno 2026

I migliori saluti

LF/cdr

La Segreteria